

Allegato 2)



AVVISO REGIONALE

PO FSE 2014/2020 OB. C 2.1.4. A – Interventi per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo di competenze e di percorsi di ricerca

VOUCHER ALTA FORMAZIONE ALL'ESTERO DOTTORATI DI RICERCA 2015-2016

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione di:

- Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- del Programma operativo FSE 2014/20 della Regione Toscana approvato con decisione della Commissione europea C (2014) 9913;
- Delibera della giunta regionale n. 17 del 2015 che prende atto dell'approvazione del PO FSE 2014/20 della RT da parte della Commissione con decisione C (2014) 9913;
- della LR 32/2002 "TU in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta (DPGR) 47/R 2003 e ss.mm.;
- Delibera Giunta Regionale n.197/2015 che approva il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del PO FSE 2014/2020 della Regione Toscana.
- del PRS 2011-2015 approvato con risoluzione n. 49 del Consiglio regionale del 29 giugno 2011
- PIGI 2012-15 approvato con delibera del consiglio regionale n.32 del 17 aprile 2012
- Progetto regionale Giovani Sì.
- DGR 391/2013 "Tipologia di interventi individuali e semplificazione delle procedure di gestione" e ssmm;
- DGR 635/2015 che approva le procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi ex art. 17 della LR 32/2002 (in materia di modalità di rendicontazione a costi reali e disciplina della fideiussione)
- DGR 756/2015 e DGR 1042/2015 che approvano gli elementi essenziali dei bandi per l'assegnazione di voucher alta formazione all'estero.

Articolo 1 – Finalità

Il presente avviso sostiene la partecipazione di laureati a percorsi di alta formazione da realizzarsi all'estero.

In particolare si prevede l'assegnazione, su richiesta, a cittadini in possesso dei requisiti di seguito specificati, di un contributo pubblico (voucher) finalizzato a promuovere, tramite il rimborso delle spese di iscrizione e di soggiorno come individuate di seguito, l'accesso a dottorati di ricerca, finalizzati all'accrescimento delle competenze professionali, all'inserimento o reinserimento qualificato, nonché al miglioramento della propria posizione nel mercato del lavoro.

Coerentemente con quanto previsto nel POR FSE 2014/2020, nel PIGI (DCR 32/2012) e nel PRS 2011/2015 sono obiettivi della Regione Toscana:

- migliorare l'accesso all'istruzione terziaria;
- incrementare le opportunità di mobilità verso Paesi esteri a fini formativi e professionali per promuovere la qualificazione del capitale umano e l'occupabilità degli individui ed aumentare la disponibilità di risorse per la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione nell'economia regionale;

L'intervento oggetto del presente bando è finanziato a valere sul POR FSE 2014/20 Asse C "Istruzione e formazione", Obiettivo specifico C.2.1., Azione C.2.1.4.A ed è ricompreso nel ***progetto regionale Giovani***.

Articolo 2 – Scadenze e modalità per la presentazione delle domande di voucher

Le domande di voucher possono essere presentate a partire dalla data del **25 gennaio 2016 e sino alla data perentoria del 25 febbraio 2016**.

Le domande dovranno essere trasmesse al Settore DSU e sostegno alla ricerca tramite sistema on line, collegandosi al seguente indirizzo web: <https://web.rete.toscana.it/fse3>.

Per la presentazione della domanda on line è indispensabile che il richiedente utilizzi il proprio tesserino sanitario abilitato ed essere in possesso di un lettore smart card. Una volta eseguita la compilazione del formulario, occorre allegare (in formato zip), tramite lo stesso sistema *on line*, i documenti indicati puntualmente nell'articolo 6 del presente bando debitamente compilati, firmati e scannerizzati. E' dovuto il pagamento del bollo (euro 16,00).

Le domande non possono essere consegnate con modalità diverse da quelle indicate, pena l'esclusione.

Articolo 3 – Soggetti che possono presentare domanda

Le domande di finanziamento possono essere presentate da persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti *alla data di presentazione della domanda*:

- A) età: sino a 35 anni (34 anni e 364 giorni);
- B) titolo conseguito: laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea vecchio ordinamento;
- C) essere residenti in Toscana alla data del 30 giugno 2015;
- D) aver ottenuto alla data di presentazione della domanda l'ammissione incondizionata al dottorato ed essere in possesso di un'idonea lettera di accettazione dell'Università (da allegare).

In caso di possesso di titolo conseguito all'estero dovrà essere presentata in allegato alla domanda la documentazione attestante l'equivalenza del titolo e del voto conseguito con indicazione della durata legale del corso di studi, rilasciata dalle competenti amministrazioni italiane (MIUR,

Università) che dichiarano l'equivalenza dei titoli stranieri ad analoghi titoli italiani. Per la dichiarazione di equivalenza del titolo non è ammissibile la dichiarazione sostitutiva del richiedente. Per l'equivalenza del voto invece il richiedente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva della conversione corredata da tutti gli elementi utili alla valutazione (voto originale, descrizione del sistema valutativo straniero, tabelle di raffronto e formule di conversione utilizzate). Resta fermo in tale caso il potere del Settore DSU di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete.

Sono inammissibili le domande sul presente avviso presentate da soggetti che abbiano già beneficiato del voucher regionale alta formazione all'estero di cui al bando DD 238/2013.

Le domande presentate da soggetti che non abbiano uno o più dei suddetti requisiti non sono ammissibili e vengono escluse dalla valutazione.

Articolo 4 – Tipologie dei percorsi di alta formazione ammissibili, soggetti erogatori, periodo di avvio e svolgimento

E' possibile far domanda di voucher sul presente avviso per la partecipazione a dottorati di ricerca realizzati esclusivamente all'estero da Istituzioni universitarie o equivalenti straniere.

Il percorso, continuativo e full time, deve concludersi con il rilascio del titolo di dottorato entro le scadenze di seguito indicate.

Sono esclusi i percorsi svolti tramite formazione a distanza.

I percorsi devono in ogni caso essere finalizzati a innalzare i livelli di competenza, partecipazione e successo formativo nell'istruzione post lauream, sostenere e promuovere l'inserimento lavorativo in realtà produttive e di ricerca qualificate nonché a promuovere la crescita professionale ed i percorsi di carriera.

Il dottorato di ricerca per il quale viene richiesto il voucher è parte essenziale della domanda presentata ed è oggetto di verifica e valutazione. Non è pertanto consentito sostituirlo con un altro, successivamente alla presentazione della domanda.

Possono essere autorizzate piccole modifiche allo svolgimento del programma di studio e ricerca all'estero approvato, purché vengano rispettati condizioni e termini indicati nel bando e non vengano modificate finalità e contenuti dell'esperienza.

L'autorizzazione alla modifica è subordinata alla trasmissione al Settore DSU e sostegno alla ricerca di apposita domanda di autorizzazione motivata.

La concessione o meno dell'autorizzazione è demandata esclusivamente alla valutazione tecnica del Settore.

Dottorati di ricerca

Sono da intendersi attività finalizzate ad acquisire una corretta metodologia di ricerca scientifica e le competenze necessarie per esercitare attività professionali di elevatissimo livello. Per tali percorsi e relativi titoli il riferimento corrispondente italiano è costituito dalla Legge 3 luglio 1998 n. 210 art. 4.

Il dottorato per il quale si richiede il voucher deve essere realizzato in un Paese estero da:

- Università pubblica di Stato estero o riconosciuta da autorità competente dello Stato estero;
- Istituto di ricerca di Stato estero pubblico o privato riconosciuto da autorità competente dello Stato estero e da questa abilitato per il rilascio del titolo di "dottore di ricerca".

Il dottorato per il quale si richiede il voucher può risultare al momento della domanda:

- *da iniziare*: in tale caso l'avvio del corso deve essere previsto entro il 30 aprile 2016;
- *iniziato*: in tale caso le attività formative non devono essere iniziate prima del 1 luglio 2015.

Il dottorato deve terminare con l'esame finale per il rilascio del titolo entro il 30 aprile 2020.

Articolo 5 - Importo del voucher e spese ammissibili.

L'importo massimo del voucher che può essere richiesto è pari a 20.000 euro.

Nell'ambito dell'importo massimo sopra indicato, il voucher rimborsa, parzialmente o totalmente:

1. le spese di iscrizione per la frequenza al dottorato da documentare a costi reali;
2. le spese per la fideiussione (se richiesto acconto) da documentare a costi reali;
3. le spese accessorie di viaggio
4. le spese accessorie di soggiorno

Le spese accessorie di viaggio sono quantificate a seconda del paese estero in cui si svolge il percorso; l'importo rimborsabile è indicato nell'allegato G al presente bando.

Le spese accessorie di soggiorno sono calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso ed alla durata del percorso formativo espresso in giorni (si veda allegato G al presente bando). In particolare si considera il numero di giorni nei quali si svolge il percorso di studio e ricerca dottorale effettivamente svolto all'estero, conteggiati dalla data di avvio del percorso sino alla data di fine dello stesso, attestati dall'Università, con esclusione dei periodi di sospensione del percorso di almeno 15 giorni consecutivi (feste natalizie, vacanze estive ecc.).

Gli eventuali costi antecedenti alla data di avvio del percorso di studio e ricerca dottorale e successivi al termine dello stesso rimangono a carico del soggetto richiedente.

Non sono riconoscibili a contributo altre tipologie di spesa.

Il voucher assegnato costituisce limite massimo di spesa rimborsabile e sarà effettivamente erogato in misura delle spese di iscrizione e fideiussione (eventuale) regolarmente documentate e delle spese accessorie calcolate come sopra indicato (allegato G del presente bando).

ATTENZIONE: Nel caso le spese di iscrizione al corso ricomprendano anche le spese di alloggio (college), verrà rimborsato a costi reali quanto indicato nella apposita documentazione di spesa; in tale caso le spese accessorie calcolate in base all'allegato G del bando verranno riconosciute solo relativamente alle spese di viaggio.

Gli eventuali costi che eccedano l'importo massimo costituiscono quota a carico del richiedente e non sono da rendicontare in nessun modo.

Le spese eventualmente già sostenute al momento della domanda devono inderogabilmente, ai fini dell'erogazione del voucher, essere documentate/calcolate in modo coerente con le norme in materia di rendicontazione FSE e con quanto stabilito nel presente bando (DGR 635/15 per le spese a costo reale e ssmm, DGR 391/13 e ssmm per le spese accessorie a calcolo forfettario).

Nei confronti del richiedente la cui domanda non sia ammessa a finanziamento o sia finanziata per un importo inferiore a quanto richiesto la Regione non assume alcun obbligo.

La fruizione del voucher è incompatibile con altri contributi pubblici/borse per la partecipazione allo stesso percorso.

L'importo della detrazione fiscale per spese di istruzione del 19%, se fruita dall'assegnatario del voucher, viene computato in diminuzione dell'importo delle spese di iscrizione ammissibili a voucher.

Articolo 6 - Documenti per la presentazione della domanda

Per la presentazione della domanda di voucher occorre compilare il formulario di candidatura on line collegandosi alla pagina <https://web.rete.toscana.it/fse3>. Al formulario dovranno essere allegati, tramite lo stesso sistema on line, i seguenti allegati:

- Domanda di finanziamento (allegato A)
- Sezione valutativa (allegato B)
- Piano finanziario (allegato C)
- Atto unilaterale di impegno (allegato D)
- fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente il voucher;
- lettera di accettazione dell'ente erogatore del percorso. L'accettazione deve essere incondizionata (fatta salva l'eventuale condizione del successivo pagamento delle tasse di iscrizione). La lettera deve riportare tutte le informazioni contenute nel modello allegato al presente bando (allegato E) e deve essere redatta su carta intestata dell'Università o in alternativa deve essere apposto su ogni pagina il timbro dell'Università. Qualora il richiedente sia già iscritto viene prodotta una lettera dell'Università con la quale si attesta l'avvenuta iscrizione anziché l'ammissione/accettazione al dottorato (allegato E del bando);
- bando/programma del dottorato che riporti l'ente erogatore del percorso che rilascia il titolo, i requisiti di accesso, gli obiettivi ed i contenuti didattici.

Il formulario e gli allegati da redigere a cura del soggetto richiedente devono essere compilati in lingua italiana. Se la restante documentazione allegata è redatta in lingua straniera diversa dall'inglese o dal francese occorre la traduzione in lingua italiana ed una dichiarazione con la quale il richiedente attesta la conformità della traduzione ai sensi del DPR 445/00.

Articolo 7 – Ammissibilità della domanda

Le domande di voucher presentate sono ritenute ammissibili alla valutazione se rispettano le seguenti condizioni:

- a) trasmesse entro i termini perentori e le modalità indicati nell'articolo 2 del presente bando;
- b) presentate da soggetto ammissibile a richiedere il voucher come da articolo 3 dell'avviso;
- c) riferite a percorsi erogati da soggetti ed aventi caratteristiche e requisiti indicati come ammissibili nell'articolo 4;
- d) complete delle informazioni, dichiarazioni e dei documenti indicati nell'articolo 6, essenziali ai fini di accertare l'ammissibilità della domanda.
- e) coerenza della domanda (si veda successivo articolo 8 criterio 1).

La trasmissione della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2 comporta l'esclusione della domanda.

L'assenza di accettazione incondizionata (o di avvenuta iscrizione) dell'ente erogatore del percorso di cui all'articolo 6 non è sanabile e rende la domanda inammissibile.

Articolo 8 - Valutazione delle domande di voucher.

Per la valutazione delle domande il Settore DSU e sostegno alla ricerca provvede con la nomina di un gruppo di valutazione.

Le domande ammissibili sono sottoposte a valutazione sulla base dei criteri sotto indicati.

A- CARATTERISTICHE E QUALITA' DEL PROGETTO

1. QUALITA' DEL PERCORSO PER AMBITI DISCIPLINARI ED ENTI EROGATORI (max 20 punti)

Verrà attribuito un punteggio con riferimento alla qualità ed al prestigio internazionale dell'Università erogatrice del percorso secondo le classifiche ufficiali QS World University Ranking aa 2015/16.

In particolare il punteggio verrà assegnato sulla base della presenza e della posizione occupata dall'ente erogatore del percorso nella classifica relativa all'ambito disciplinare di riferimento del percorso per cui si richiede il voucher (si vedano allegati F1, F2, F3, F4, F5 al presente bando).

2. GRADO COERENZA (max 8 punti)

Viene valutato il grado di coerenza:

- a) fra il dottorato da effettuare e il percorso di istruzione e formativo pregresso (max 3 punti);
- b) fra il dottorato da effettuare e le eventuali esperienze lavorative, professionali, personali ecc. (max 3 punti);
- c) rispetto alle motivazioni alla base della scelta ed alle prospettive professionali del richiedente (max 2 punti).

ATTENZIONE: qualora nessuna delle 3 sezioni attinenti il criterio "grado di coerenza" risulti compilata o qualora la compilazione risulti non pertinente in tutte e 3 le sezioni viene attribuito il punteggio di "0" che comporta la non ammissibilità della domanda.

B – CARATTERISTICHE DESTINATARI

1. VOTO DI LAUREA (max 8 punti)

110 e lode: 8 punti

da 108 a 110: 7 punti

da 105 a 107: 4 punti

da 100 a 104: 2 punti

sotto 100: 0 punti

In caso di conseguimento di laurea e di laurea specialistica occorre fare riferimento unicamente alla laurea di livello superiore

2. Tempi per il conseguimento della laurea (max 6 punti)

Entro la durata legale del corso: 6 punti

Durata legale più 1 anno: 4 punti

Durata legale più 2 anni: 1,5 punti

Durata legale più 3 anni ed oltre: 0

In caso di conseguimento di laurea e di laurea specialistica occorre fare riferimento unicamente alla laurea di livello superiore

3. Livello reddituale familiare (max 8 punti)

E' valutato secondo le seguenti fasce:

Isee familiare da 0 a 15.000,00: 8 punti

Isee familiare da 15.001,00 a 25.000,00: 6 punti

Isee familiare da 25.001,00 a 35.000,00: 4 punti

Isee familiare da 35.001,00 a 45.000,00: 2 punti

Isee familiare da 45.001,00: 0 punti

Per la determinazione dell' ISEE occorre richiedere al CAF/CAAF la certificazione ISEE valida per il pagamento delle tasse universitarie. La certificazione cui si fa riferimento deve essere in corso di validità. Ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre indicare nel formulario oltre al valore ISEE anche il CAF/CAAF presso cui è stata eseguita la certificazione, la data di rilascio e l'intestatario della stessa.

Sulla base dei punteggi globali riportati da ciascun richiedente viene stilata la graduatoria.

A parità di punteggio nella graduatoria si applicano le seguenti precedenza:

Maggior punteggio riportato sui seguenti criteri (in ordine di precedenza):

- 1) Qualità del percorso per ambiti disciplinari e soggetti erogatori
- 2) livello reddituale
- 3) più giovane età

La mancanza o l'incompletezza di elementi indispensabili per l'attribuzione del punteggio su uno o più criteri comportano l'attribuzione del punteggio di "0" sui criteri in questione. Non verranno richieste integrazioni successive in tal senso.

Articolo 9 – Risorse

Ai fini dell'attuazione del presente bando è destinato l'importo di euro 300.000,00 a valere sul POR Fondo sociale europeo 2014/20 Asse C, attività C.2.1.4 A.

Articolo 10 - Approvazione graduatoria e pubblicazione

La Regione approva con DD la graduatoria dei voucher sulla base degli esiti della valutazione.

L'adozione della graduatoria avviene entro la data del **25 maggio 2016**.

La Regione provvede alla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T. e sul seguente sito web:

<http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-istruzione-e-ricerca/universita-e-ricerca>

La pubblicazione della graduatoria sul sito web sopra indicato vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni postali individuali.

Eventuali successivi scorrimenti di graduatoria saranno invece notificati tramite raccomandata A/R all'indirizzo di residenza. In caso di possesso di PEC le comunicazioni verranno inviate tramite PEC.

I richiedenti devono tempestivamente comunicare al Settore DSU e sostegno alla ricerca il cambio di residenza, PEC, mail ai fini delle comunicazioni. In caso di mancata comunicazione la Regione non si assume alcuna responsabilità per le comunicazioni che non dovessero pervenire.

La graduatoria rimane valida sino all'adozione di nuovo bando per l'assegnazione di voucher alta formazione all'estero o comunque non oltre la data del 30 aprile 2017.

Articolo 11 - Adempimenti gestionali dei destinatari del voucher e modalità erogazione voucher

A) ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO (allegato D al bando)

I soggetti richiedenti devono compilare, firmare e trasmettere, contestualmente alla domanda di voucher e secondo le modalità indicate nell'articolo 2 e nell'articolo 6 del bando, apposito atto unilaterale di impegno. La validità dell'atto unilaterale di impegno è condizionata all'assegnazione del voucher.

B) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL VOUCHER E TERMINI PER LA CONSEGNA DEL RENDICONTO

L'erogazione del voucher assegnato avviene secondo due diverse modalità a scelta dell'assegnatario al momento della domanda:

I) Modalità di erogazione del voucher a saldo finale

Il voucher viene erogato interamente alla conclusione delle attività.

1) Per procedere all'erogazione occorre che il destinatario consegni:

- lettera intestata al Settore DSU e sostegno alla ricerca di richiesta saldo
- rendiconto a costi reali delle spese di iscrizione al percorso formativo;
- prospetto di calcolo delle spese accessorie di soggiorno (numero giorni effettivi x tariffe giornaliere) e delle spese di viaggio (cfr. allegato G del bando);
- copia del titolo finale o certificazione dell'ente erogatore che attesti l'ottenimento del titolo.
- attestazione dell'ente erogatore che certifichi in via definitiva la data di avvio e di conclusione del percorso di studio e ricerca dottorale, eventuali giornate di sospensione del suddetto percorso superiori a 15 giorni solari consecutivi.
- dichiarazione attestante l'eventuale fruizione/non fruizione della detrazione di imposta del 19% prevista per le spese di istruzione ai sensi del comma 1 lett. e) art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR) riferita a tutti gli anni in cui è stato effettuato il pagamento delle quote di iscrizione;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 di non aver ricevuto ulteriori contributi finanziari/borse, assegnati da soggetti pubblici, per la partecipazione allo stesso dottorato per il quale si chiede il voucher.

II) Modalità di erogazione del voucher in due tranches.

Il voucher viene erogato in due tranches.

1) Per richiedere l'erogazione della prima tranche del voucher (pari al 60% dell'importo assegnato) occorre che il destinatario consegni:

- lettera intestata al Settore DSU e sostegno alla ricerca di richiesta di pagamento della prima tranche del voucher,
- la dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta iscrizione al corso;
- polizza fideiussoria (originale) a copertura dell'importo da erogare (60% dell'importo assegnato) comprensiva della documentazione di spesa attestante il pagamento dei premi;

2) Per richiedere l'erogazione della seconda tranche a saldo, occorre che il destinatario al termine del percorso formativo ed esame finale consegni:

- lettera intestata al Settore DSU e sostegno alla ricerca di richiesta saldo
- rendiconto a costi reali delle spese di iscrizione e delle spese di fideiussione
- prospetto di calcolo delle spese accessorie di soggiorno (numero giorni effettivi x tariffe giornaliere) e delle spese di viaggio (cfr. allegato G del bando);
- copia del titolo finale o certificazione dell'ente erogatore che attesti l'ottenimento del titolo;
- attestazione dell'ente erogatore che certifichi in via definitiva la data di avvio e di conclusione del percorso di studio e ricerca dottorale, eventuali giornate di sospensione del percorso superiori a 15 giorni solari consecutivi.

- dichiarazione attestante l'eventuale fruizione/non fruizione della detrazione di imposta del 19% prevista per le spese di istruzione ai sensi del comma 1 lett. e) art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR) riferita a tutti gli anni in cui sono state corrisposte le quote di iscrizione;
- dichiarazione di non aver ricevuto ulteriori contributi finanziari/borse, assegnati da soggetti pubblici, per la partecipazione allo stesso percorso per il quale si chiede il voucher ai sensi del DPR 445/00;

In entrambe le modalità il rendiconto e la richiesta del saldo devono essere trasmessi alla Regione entro 30 giorni dalla data in cui viene sostenuto l'esame finale. Il Settore DSU e sostegno alla ricerca fornirà la modulistica da utilizzare per la richiesta dell'acconto e per il rendiconto finale.

L'erogazione del voucher da parte della Regione avviene solo mediante bonifico su c/c intestato o cointestato al beneficiario del voucher.

C) DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA

Il destinatario del voucher deve produrre la seguente documentazione della spesa sostenuta:

1. documenti originali quietanzati attestanti l'avvenuto versamento degli importi dovuti per l'iscrizione al percorso formativo, corredati da fattura o altro documento contabile equivalente emesso dal soggetto erogatore del percorso;
2. documenti originali quietanzati che attestino l'avvenuto pagamento dei premi della fideiussione corredati dalla polizza originale.
3. dichiarazione emessa dall'ente erogatore del percorso nella quale siano attestate la data di inizio e la data di conclusione del percorso di studio e ricerca dottorale effettivamente svolto all'estero, l'indicazione di eventuali periodi di sospensione del percorso dottorale ;
4. elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa prodotti a rendiconto dei costi di iscrizione e fideiussione (precedenti punti 1 e 2) con indicazione per ognuno della voce di spesa, del soggetto erogatore e dell'importo corrisposto. L'importo deve essere indicato nella moneta estera in cui è stato corrisposto; se questa è diversa dall'euro va indicato anche il valore in euro, secondo il tasso di cambio vigente alla data in cui è stata sostenuta la spesa. La conformità di tale elenco è attestata dal beneficiario ai sensi del DPR 445/00.
5. prospetto di calcolo delle spese accessorie, ovvero spese di viaggio e spese di soggiorno calcolate tenendo a riferimento il paese estero e il numero complessivo dei giorni nei quali si è svolto il percorso di studio e ricerca dottorale all'estero (cfr. allegato G al bando);

Qualora i giustificativi di spesa di cui ai precedenti punti 1 e 3 siano prodotti in lingua diversa da italiano, inglese, francese e spagnolo, occorre produrre anche la traduzione italiana la cui conformità è attestata dal richiedente ai sensi del DPR 445/00.

Sono ritenuti ammissibili i pagamenti delle quote di iscrizione al percorso e dei costi di fideiussione effettuati tramite:

- a) bonifico bancario o postale, anche tramite homebanking (in tale caso occorre produrre oltre alla *ricevuta di pagamento* anche copia *dell'estratto conto* che ne attesti l'avvenuto pagamento);
- b) vaglia e bollettino postale;
- c) assegno bancario (in tale caso occorre produrre oltre alla *copia dell'assegno*, copia *dell'estratto conto* che ne attesti l'avvenuto pagamento);
- d) bancomat e carta di credito (in tale caso occorre produrre oltre alla *ricevuta di pagamento* anche copia *dell'estratto conto* che ne attesti l'avvenuto pagamento).
- e) non è ammissibile a rimborso il pagamento effettuato in contanti .

D) DOCUMENTAZIONE DI FINE PERCORSO:

Copia del titolo finale rilasciato oppure certificazione dell'ente erogatore del corso che attesti la conclusione del dottorato, la data dell'avvenuto esame finale ed il titolo ottenuto.

E) DOCUMENTAZIONE INTERMEDIA

Il beneficiario del voucher dovrà trasmettere – al termine di ogni annualità - al Settore DSU e sostegno alla ricerca un'attestazione dell'Università di regolare frequenza ed avvenuta ammissione all'anno successivo del dottorato.

Se la documentazione è prodotta in lingua straniera diversa dall'inglese, francese e spagnolo occorre la traduzione in lingua italiana e la dichiarazione dello studente che ne attesti la conformità ai sensi del DPR 445/00.

F) POLIZZA FIDEIUSSORIA

In caso si intenda optare per la modalità di erogazione del voucher in due tranches (acconto e saldo) è necessario stipulare una polizza fideiussoria. Tale polizza deve essere presentata in fase di richiesta della prima tranche del voucher.

- 1) La polizza deve essere stipulata a garanzia del 60% del voucher assegnato.
- 2) Deve essere rilasciata da una dei seguenti soggetti:
 - a) Banca ai sensi del Dlgs 1.09.1993 n. 385 (TU bancario);
 - b) Impresa di assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10.06.1982 n. 348 e del Dlgs 209 del 2005
 - c) Intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Dlgs 385 del 1993
 - d) Confidi iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Dlgs 385 del 1993
- 3) Deve avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- 4) Deve avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del percorso formativo comprensivo dell'esame finale per il rilascio del titolo, con proroghe automatiche per non più di due semestri successivi. Eventuali svincoli anticipati sono disposti dalla Amministrazione competente.
- 5) Deve prevedere il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni e la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile. Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile. La garanzia fideiussoria è valida prescindendo dall'eventuale assoggettamento a fallimento o ad altra procedura concorsuale dell'assegnatario del voucher.

G) MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione deve essere trasmessa alla Regione Toscana mediante posta raccomandata intestata a Regione Toscana - Settore DSU e sostegno alla ricerca Via Farini, 8 50121 Firenze o mediante consegna a mano presso gli stessi uffici del Settore, nei seguenti orari: *martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.*

La documentazione dei costi di iscrizione e di fideiussione deve essere prodotta in originale (si raccomanda di mantenerne copia).

Articolo 12 – Revoche e recuperi

Si procede a revoca del voucher (totale o parziale) nei seguenti casi:

- l'assegnatario del voucher non si iscriva o non concluda con il conseguimento del titolo il dottorato entro i termini previsti (fatte salve proroghe autorizzate);
- siano emerse, a seguito dei controlli, dichiarazioni sostitutive non veritiere in ordine ai requisiti soggettivi posseduti o ai requisiti del percorso prescelto.
- la documentazione presentata a rendiconto non abbia i requisiti richiesti e non sia sanabile.

In caso di revoca la Regione Toscana è titolata a recuperare gli anticipi eventualmente erogati facendo ricorso agli strumenti anche di natura coattiva, previsti dall'ordinamento. Per gli importi indebitamente percepiti dal beneficiario, l'Amministrazione dispone un provvedimento di richiesta di restituzione degli importi maggiorati degli interessi (calcolati applicando il tasso della BCE) per il periodo di disponibilità (dalla data di erogazione alla data di restituzione).

Articolo 13 - Tutela dei dati personali

I dati dei quali l'Amministrazione regionale entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003 e ss.mm.

Articolo 14 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive prodotte, sia in fase di presentazione della domanda sia successivamente in fase di svolgimento/conclusione del percorso, sono sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte della Regione Toscana. E' disposta la decadenza dal beneficio del voucher qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Articolo 15 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore DSU e sostegno alla ricerca (Dirigente Dott. Lorenzo Bacci).

Articolo 16 – Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile sul sito internet della Regione Toscana alla pagina <http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-istruzione-e-ricerca/universita-e-ricerca> e sul portale di Giovanisì www.giovanisi.it.

Informazioni sull'avviso possono essere richieste:

- al Settore DSU e sostegno alla ricerca tramite il seguente indirizzo mail: altaformazioneuniversitaria@regione.toscana.it
- all'Ufficio Giovanisì: info@giovanisi.it; numero verde: 800098719.

Per problemi tecnici connessi alla procedura di presentazione on line contattare il seguente numero verde: 800199727.

Modulistica per la compilazione della domanda:

Formulario di candidatura on line: <https://web.rete.toscana.it/fse3>

(E' possibile accedere alla procedura anche andando alla pagina <http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-istruzione-e-ricerca/universita-e-ricerca> e cliccando sul link *POR FSE 2014-2020 Voucher alta formazione all'estero* e poi sul link "Accesso alla compilazione del formulario")

Allegati da compilare e allegare al formulario on line

A - Domanda di finanziamento

B – Sezione valutativa

C- Piano finanziario

D - Atto unilaterale di impegno

Gli allegati A, B, C, D sono compilati e firmati a cura del soggetto richiedente e corredati da copia carta identità dello stesso.

E – Modello lettera accettazione/iscrizione al corso (da compilare e sottoscrivere a cura Università).

Allegati tecnici a corredo del bando

F1, F2, F3, F4, F5 - Classifiche World Ranking University aa 2015/16.

G – Calcolo spese accessorie di viaggio e soggiorno

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità previste dalla legge regionale 32/2002 e dal POR Ob. 2 CRO FSE asse C.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità *manuale / informatizzato*
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento.
4. I dati, limitatamente agli esiti finali delle procedure di individuazione dei soggetti assegnatari dei finanziamenti, saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme della RT regolanti la pubblicità degli atti amministrativi.
5. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana
6. Il responsabile del trattamento è il Settore DSU e sostegno alla ricerca
7. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del responsabile del Settore.
9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.